

**Fallimento ed altre procedure concorsuali - liquidazione coatta amministrativa - liquidazione - formazione dello stato passivo – Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 16844 del 13/08/2015**

Esame delle domande di insinuazione al passivo - Concentrazione presso un solo organo pubblico - Conseguenze - Applicazione della disciplina fallimentare relativa ai crediti predeudicibili - Esclusione - Fondamento. Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 16844 del 13/08/2015

Nella procedura di liquidazione coatta amministrativa tutti i diritti di credito, compresi quelli predeudicibili, sono tutelabili in via dichiarativa esclusivamente nelle forme di cui agli artt. 201, 207 e 209 l.fall., atteso che la previsione di un'unica sede concorsuale comporta la necessaria concentrazione presso un solo organo (appartenente al complesso della P.A.) delle domande di accertamento del passivo e, perciò, anche di quelle di coloro che accampino un titolo di credito predeudicibile, senza che tale quadro possa ritenersi mutato alla luce della nuova previsione dell'art. 111 bis l.fall. (introdotto dal d.lgs. n. 5 del 2006 e successivamente modificato dal d.lgs. n. 169 del 2007), la cui previsione - di carattere eccezionale e non automaticamente applicabile alla liquidazione coatta amministrativa - consente l'esclusione dall'accertamento del passivo delle posizioni di credito predeudicibile non contestate, ma il cui pagamento deve essere autorizzato (ai sensi dell'art. 111 bis, comma 4, l.fall.), e di quelle sorte a titolo di compenso a favore degli incaricati della procedura, che ricevono suggello con un provvedimento del giudice delegato.

Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 16844 del 13/08/2015